



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 62 del 08-06-2018

OGGETTO: LIMITAZIONE DEL CONSUMO ESTIVO DI ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER USI EXTRA-DOMESTICI

IL SINDACO

IL SINDACO

Vista la necessità di contenere il consumo di acqua proveniente dall'acquedotto comunale per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo;

Ritenuto contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco superfluo rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico;

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per uso extra-domestico, nel periodo estivo;

Visti gli art. 191 del D.Lgs. 267/200 e 146 del DPR 554/199, in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

Considerato che l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale viene depurata, per renderla potabile, con un processo molto complesso e costoso filtrando l'arsenico e i fluoruri presenti, a causa della natura vulcanica dei terreni di falda;

ORDINA

per il periodo decorrente dalla data odierna fino al 30.09.2017:

1. il mantenimento dell'assoluto divieto d'irrigazione o simili, di orti e giardini, attraverso l'utilizzo di canne, tubature o condutture d'acqua con allaccio alla rete dell'acquedotto comunale, o con sistemi d'irrigazione programmata. E' ammesso esclusivamente l'uso contenuto di annaffiatori o secchi di dimensioni contenute;
2. lo scarico ed il divieto di ricarica e di utilizzo di ogni tipo di piscina e vasche mobili o da giardino;
3. il divieto di lavaggio automobili/cicli/motocicli;
4. il divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale strettamente necessario;

5. sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini e parchi di uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento con altre modalità, nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

ORDINA INOLTRE quanto segue

alla violazione dei divieti posti con il presente atto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle normative vigenti;

Chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della massima sanzione pecuniaria, sarà denunciato alla Procura della Repubblica per l'avvio di procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare, di revocare ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente;

INVITA

1. la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale, al fine di evitare inutili sprechi e garantire il riempimento dei serbatoi;

2. a segnalare con tempestività alla Polizia locale ogni fenomeno di trasgressione alle presenti disposizioni.

CONFERISCE INOLTRE

L'incarico all'Ufficio Idrico e tecnico manutentivo a mezzo di proprio personale di effettuare verifiche su consumi anomali e conseguenti controlli per verificare il corretto uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale, inoltre di effettuare controlli negli orari e nelle zone ritenute più a rischio, mediante anche sopralluoghi se ritenuti necessari finalizzati al controllo.

Della presente ordinanza deve essere data adeguata pubblicità per consentire ai residenti la razionalizzazione dei consumi.

Si Notifichi a cura dei messi comunali:

- al Corpo della Polizia Locale;
- all'Ufficio Tecnico del Comune di Anguillara Sabazia;
- alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio;
- a mezzo e-mail agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada, competenti per territorio, più specificatamente:

1. Commissariatodi P.S. di Primavalle - comm.primavalle.rm.poliziadistato.it;
2. Compagnia Carabinieri di Bracciano – cprm214240cdo.it;
3. Comando Polizia Provinciale Roma Nord – salaoperativa.provincia.roma.it, protocollo.cittametropolitanaroma.gov.it
4. Comando dei Carabinieri di Anguillara Sabazia – trm31326.carabinieri.it;

Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/71 è ammesso ricorso, entro 60 gg. al T.A.R. del Lazio, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, 3 c. del Nuovo Codice della Strada e ss.mm. al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro 60 gg. e con le formalità stabilite nell'art. 74 del DPR n. 495/92;

A norma della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Ambiente ad "interim" Pianificatore Territoriale Egidio Santamaria

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005